



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 102 del 30/04/2021

Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI, IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DALLA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.).

Il Sindaco

Premesso che:

- in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya;
- nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa e l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi;
- i casi sopracitati di Chikungunya e West Nile hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

dato atto che tali emergenze sanitarie costituiscono una concreta ed effettiva minaccia per la salute pubblica, determinando la necessità di provvedere al rafforzamento delle azioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, il principale intervento di prevenzione di queste malattie consiste nel ridurre al minimo la popolazione di zanzare, pertanto si rende necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

atteso che la lotta integrata alle zanzare si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale e che l'intervento adulticida assume la connotazione di intervento a corollario, da eseguirsi sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente e su specifica indicazione del servizio sanitario competente, in quanto l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, comportando un impatto non trascurabile che fa sì che debba necessariamente essere gestita in modo oculato ed efficace;

rilevato che, come più volte evidenziato dal Servizio sanitario regionale, la lotta agli individui adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici dove i livelli di infestazione abbiano superato la ragionevole soglia di sopportazione, e che, sulla base delle evidenze provenienti dal monitoraggio regionale con ovitrappole, può essere giustificata di regola nel periodo 15 luglio - 15 settembre;

ritenuto altresì che, per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, Zika o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari anche di West Nile, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e/o private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad

ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari privati specificatamente individuati;

accertata la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

considerato che gli obiettivi da perseguire con il presente provvedimento sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale a livello regionale e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna a partire dal 2008 si è fatto promotore e coordinatore di un articolato piano per il contenimento della diffusione di *Aedes Albopictus* (zanzara tigre potenziale vettore della Febbre di Chikungunya, della Febbre di Dengue e del virus Zika) con la finalità di ridurre il rischio per la popolazione di contrarre in loco tali patologie, trasmettendo annualmente ai Comuni materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute e invitando gli stessi ad adottare specifici provvedimenti;

rilevato che, a seguito del verificarsi nell'estate 2018 di numerosi casi di forme neuro-invasive da virus West Nile, lo stesso Assessorato regionale ha avviato, a partire dal mese di novembre, una serie di iniziative volte ad approfondire in modo più specifico anche le possibili strategie di contrasto a tale malattia infettiva, veicolata da *Culex pipiens* (zanzara comune);

considerato che il sistema regionale di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio provinciale è presente una popolazione significativa di questo insetto;

ritenuto opportuno stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo 03 maggio - 31 ottobre, in quanto la fase favorevole allo sviluppo di questi insetti, alla nostra latitudine, va da fine aprile a metà ottobre, riservandosi comunque di adottare ulteriori e diversi provvedimenti in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in atto;

richiamato il vigente "Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi" approvato con Delibera di Giunta Regionale n.552 del 26/04/2021, finalizzato all'attuazione di interventi a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara comune (*Culex Pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*);

dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvederà a:

- a) effettuare interventi di lotta antilarvale su aree pubbliche con cadenza mensile nel periodo maggio-settembre;
- b) effettuare interventi straordinari adulticidi su aree pubbliche e private qualora l'Azienda USL segnali casi sospetti di Chikungunya, Dengue o Zika o situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari anche di West Nile in conformità alle specifiche del Piano regionale di sorveglianza arbovirosi vigente e in particolare del protocollo straordinario ivi contenuto;
- c) promuovere specifiche iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio e/o con Organizzazioni di volontariato, volte ad informare e a sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da adottare, anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

considerato che gli studi eseguiti dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Azienda USL, hanno dimostrato che il 70% dei focolai di zanzare si trovano in orti, giardini e aree private;

vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp*);

richiamati:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la L. n. 833/1978;
- la L. n. 689/1981;
- l'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la L.R. n.19/1982;
- le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti aduicidi contro le zanzare 2016”;
- il vigente Regolamento comunale di igiene, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 231/1989;
- il Regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 02/12/2003, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29/09/2005;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 03 maggio ed il 31 ottobre 2021, a tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto presenti sul territorio comunale ove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l’immissione d’acqua nei tombini, griglie e caditoie poste su aree pubbliche;
2. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
3. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero;
4. trattare in area privata con prodotti di sicura efficacia larvicida l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e in qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio). La periodicità dei trattamenti deve essere congrua alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia abbondante e/o persistente. Devono essere trattati anche i tombini che, pur non essendo all’aperto, sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad es. quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba, mantenendo le aree libere da sterpaglie, rifiuti o da altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnante. In alternativa i materiali presenti devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori;
8. dotare di copertura ermetica o rete zanzariera, che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità, eventuali contenitori d’acqua posti in area aperta qualora necessari allo svolgimento della propria attività;
9. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all’aperto permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad es. lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
10. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
11. riempire con sabbia umida i vasi portafiori all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi. In alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di

sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

12. adottare una lotta antilarvale correttamente programmata ai conduttori di serre, ai vivai, agli esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

- A) **i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria e limitatamente al periodo 15 luglio - 15 settembre** (questo periodo potrà essere modificato, sentita l'Azienda USL di Modena, sulla base delle evidenze provenienti dai risultati del monitoraggio regionale dell'infestazione), nel rispetto delle modalità indicate dalle *"Linee guida regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2020"* reperibili nella seguente pagina web:

<https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>

In particolare devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne o nelle prime ore del mattino;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- coprire o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

- B) **l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati deve essere preventivamente comunicata** a:

- Comune di Sassuolo - Servizio Tutela del Territorio mediante PEC all'indirizzo: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it;
- Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica all'indirizzo Strada Martiniana 21, Loc. Baggiovara (MO) tramite fax al numero 059/3963875 oppure mediante PEC all'indirizzo: dsp@pec.ausl.mo.it.

La comunicazione deve essere effettuata **utilizzando il Modulo di cui all'Allegato 1** al presente provvedimento e deve **pervenire agli uffici, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'esecuzione del trattamento**.

La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà altresì sottoscrivere la sezione "DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA" del citato Modulo di cui all'Allegato 1 e **disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di apposti avvisi secondo il modello Allegato 2 al presente provvedimento**, al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione residente nelle aree limitrofe al trattamento.

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultino avere titolo per disporre legittimamente delle aree in cui le inadempienze saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

- che le accertate violazioni alla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati rilasciati da imprese specializzate;
- avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico del Comune di Sassuolo.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Modena, le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena (GEV), le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente, raggruppamento della Provincia di Modena (GEL), nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

INFORMA

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue o Zika o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari anche di West Nile, il Comune, su indicazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, si attiverà per l'effettuazione di trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, così come previsto dal protocollo straordinario del Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi, provvedendo, eventualmente con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

DISPONE CHE

Il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Sassuolo, pubblicazione sul sito internet del Comune di Sassuolo ed attraverso ogni altro strumento d'informazione ritenuto idoneo al fine di garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

Copia del presente provvedimento sia trasmessa a mezzo PEC al Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Modena.

Il Sindaco
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto in firma digitale